

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO

Articolo 1 - Finalità

1. Il Corso di laurea in Ingegneria Gestionale afferisce alla classe L-9 (Ingegneria Industriale) e al Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design (DESID).
2. Il presente regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Studio in Ingegneria Gestionale.
3. L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

Articolo 2 – Generalità

1. Il piano ufficiale degli studi è riportato nel Manifesto degli Studi approvato ogni anno dal DESID e pubblicato sul portale di Ateneo. Lo studente ha diritto ad avere garantiti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi per tre anni accademici. Nel caso di cambio di un insegnamento, lo studente ha il diritto di frequentare il nuovo insegnamento senza modifica del suo piano di studi.
2. La laurea in Ingegneria Gestionale è conseguita al termine del corso di studio. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Articolo 3 – Il Consiglio di Corso di Studio

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale è retto dal Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Gestionale, composto da tutti i docenti attivi nell'Anno Accademico in corso più un rappresentante degli studenti. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto dal Direttore del Corso, che è nominato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del corso di Studio stesso.
2. Il Consiglio di Corso di Studio svolge i compiti previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 4 – Organizzazione della didattica

1. I piani di studio sono formulati avendo come riferimento i Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno per studente ivi comprese le ore di lezione, esercitazione, laboratorio e studio individuale.
3. Il piano di studio del corso di laurea prevede l'acquisizione di 180 CFU.
4. Il Consiglio del Corso di Studio propone annualmente al Dipartimento di riferimento il programma delle attività formative relative al Corso, in applicazione di quanto previsto dal Manifesto degli studi delle varie coorti, approvando la relativa Scheda SUA secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento di Dipartimento e dalle relative linee guida, tenendo conto che il Dipartimento può decidere di non attivare insegnamenti opzionali per i quali non venga raggiunto un numero minimo di iscrizioni.
5. I termini, scadenze e modalità di pubblicizzazione delle attività didattiche, i termini e le modalità relative alle iscrizioni, la data iniziale e la data finale delle lezioni, di ogni altra attività formativa, dei cicli, degli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative e i

periodi di svolgimento degli esami o valutazione finale di profitto, le sessioni relative alle prove finali sono disciplinate nel Regolamento Didattico.

Articolo 5 – Immatricolazioni: modalità e requisiti di accesso

1. Per essere ammesso al corso di studio lo studente deve possedere un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o un altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Non sono previste prove di ammissione o test di verifica delle conoscenze.
2. È richiesta capacità di ragionamento logico, conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare e dei fondamenti delle scienze sperimentali. Occorre inoltre essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in italiano.

Articolo 6 – Iscrizione agli anni successivi al primo

1. Non sono previsti vincoli per l'ammissione agli anni successivi al primo per gli studenti già iscritti.
2. Lo studente che non consegue il titolo di studio al termine della durata normale viene iscritto come fuori corso, secondo quanto previsto dal Regolamento Studenti.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative

1. Non è richiesta la frequenza obbligatoria delle lezioni per completare l'insegnamento e iscriversi all'esame.

Articolo 8 – Periodo di studio presso l'Università partner

1. Durante il percorso di studi, gli studenti hanno la possibilità di trascorrere un semestre di mobilità presso l'Università partner (Università degli Studi di Parma), con l'obbligo di conseguire, mediante il superamento delle relative prove di accertamento della preparazione, almeno 30 CFU relativi ad attività formative svolte presso l'Università degli Studi di Parma (riferimento all'Accordo di cooperazione interuniversitaria ai fini dell'attivazione e promozione di un programma di doppia titolazione di primo livello in Ingegneria Gestionale).

Articolo 9 – Riconoscimento dei crediti

1. Il Consiglio di Corso di Studio, su istanza dello studente, può deliberare in merito al riconoscimento di crediti acquisiti in precedenti studi universitari o all'assegnazione di crediti in funzione di attività professionali o di certificazioni specifiche secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 10 – Piani di studio individuali

1. Il piano di studi indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra gli insegnamenti previsti dal Manifesto degli studi, sulla base dei crediti fissati dalle disposizioni organizzative e didattiche del Corso di Studio e nei termini di scadenza indicati dal Consiglio di Corso di Studio. Nel caso in cui uno studente scelga attività

formative a scelta non indicate nel Manifesto degli studi, un'apposita commissione del Corso di Studio ne valuta la coerenza con il profilo formativo del corso e ne decide l'ammissibilità.

2. Qualora la scelta dello studente riguardi attività formative attivate presso Corsi di Studio a numero programmato, la stessa deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di Corso di Studio sulla base di criteri di sostenibilità e organizzazione logistica.
3. I termini della scelta delle attività formative e per la presentazione dei piani di studio sono determinati annualmente dal Consiglio del Corso di Studio, tenendo conto delle scadenze previste dal calendario organizzativo allegato al Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 11 – Tipologie degli esami e delle verifiche di profitto

1. Il Calendario degli esami di profitto viene emesso ogni anno dal Consiglio di Corso di Studio, nel rispetto del Calendario Organizzativo, e trasmesso alla Segreteria Studenti.
2. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa sono descritte nel Regolamento Didattico di Ateneo (ART. 19.4 R.D e ART 20.1 R.D).

Articolo 12 – Studenti a tempo parziale e percorso breve

1. La possibilità per lo studente di completare il Corso di Studio in un tempo inferiore o superiore alla durata normale, compresa la possibilità di iscrizione a tempo parziale, e le relative modalità organizzative della didattica, è definita con delibere degli organi competenti, secondo quanto definito dal Regolamento Didattico, dal Regolamento Studenti e dal Manifesto degli studi.

Articolo 13 – Tirocinio curricolare

1. Le attività di tirocinio sono attuate nel rispetto della normativa vigente e secondo la disponibilità accertata di aziende ed enti pubblici e privati, la cui proposta di attività sia conforme agli obiettivi formativi del Corso di Studio. La conformità del singolo tirocinio viene certificata dal docente responsabile.
2. Durante il percorso di studi è previsto lo svolgimento di un tirocinio curricolare obbligatorio come descritto nel Regolamento generale per i tirocini di Ateneo. Tale tirocinio prevede lo svolgimento di almeno 150 ore di attività, a cui corrisponde l'attribuzione di 6 CFU. Lo svolgimento del tirocinio è previsto a partire dal conseguimento in carriera di almeno 75 CFU.

Articolo 14 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il conseguimento della Laurea prevede il superamento di una prova finale, che mira a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea e prevede la redazione di un elaborato scritto seguito dalla discussione orale della tesi
2. Lo studente, dopo aver conseguito non meno di 120 CFU, concordati con un docente (relatore) l'argomento della prova finale nell'ambito di uno degli insegnamenti o di altre attività formative previste. Il relatore deve essere un docente di un insegnamento del Corso di Studio all'atto della presentazione della domanda.

3. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver superato con esito positivo, entro ventuno giorni dalla data fissata per l'esame, l'accertamento relativo a tutte le attività previste nel piano di studi per un totale di almeno 177 crediti.
4. Per ciascun anno accademico sono previste almeno tre sessioni di esami di laurea: estiva, autunnale e invernale. Di norma la prima sessione utile per sostenere l'esame di laurea è quella al termine del secondo periodo del terzo anno di corso. La sessione invernale è una sessione dell'anno accademico precedente e termina alla fine di marzo.
5. La relazione per la prova finale può essere redatta in lingua inglese con un ampio sommario in lingua italiana.
6. La valutazione della prova finale è effettuata da una Commissione esaminatrice nominata dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Direttore del Corso di Studio, composta da cinque membri scelti tra i docenti afferenti al CdS, tra i quali viene individuato un presidente. Possono tuttavia far parte della Commissione anche professori di altri Corsi di studio dell'Ateneo, La Commissione di laurea valuta in modo complessivo la preparazione del candidato tenendo conto delle risultanze dell'intera carriera universitaria, senza considerare la votazione riportata in eventuali esami sostenuti in sovrannumero.
7. Il punteggio di ammissione alla prova finale è calcolato come media ponderata delle votazioni migliori per un numero di 150 CFU. Nel conteggio, ad ogni lode verranno attribuiti ulteriori 3/30. Il punteggio di ammissione, arrotondato per eccesso all'unità, è espresso in centodecimi.
8. La Commissione esaminatrice valuta la prova finale e, in caso di superamento della stessa, assegna un punteggio intero da 0 a 4 centodecimi tenendo conto della qualità del lavoro svolto e della capacità espositiva dimostrata, da aggiungere al punteggio di ammissione. Allo studente che si laurea in corso viene attribuito un bonus di 1 punto. L'esame si intende superato se la votazione è pari o superiore a 66/110. Qualora il candidato raggiunga il punteggio di 110/110, la Commissione può attribuire la Lode, con votazione unanime.
9. La proclamazione, pubblica, ha luogo al termine del lavoro di valutazione svolto dalla Commissione di Laurea.
10. Gli adempimenti per l'ammissione all'esame di Laurea, le procedure per la presentazione della domanda, gli avvisi, il calendario delle sedute, le modalità di stesura della tesi, sono pubblicati sulla pagina web della Segreteria studenti.
11. Come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, il Corso di Studio provvede al rilascio, su richiesta degli interessati, del documento redatto in doppia lingua (Diploma Supplement), integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine del Corso di Studio, che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente.

Articolo 15 – Placement

1. Il Corso di Studio favorisce l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro attraverso diverse modalità, tra cui: l'attivazione di tirocini extracurricolari, in conformità con quanto previsto dal Regolamento generale dei tirocini di Ateneo; e la promozione di attività di collaborazione con aziende, con l'obiettivo di agevolare l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.
2. Il Corso di Studio segnala le opportunità di placement offerte dalle aziende tramite pagine web dedicate o gruppi riservati ai propri laureati, con l'obiettivo di supportare concretamente l'ingresso nel mondo del lavoro.

Articolo 16– Assicurazione della qualità

1. Presso il Dipartimento è nominato il Referente di Qualità del Dipartimento, il quale fornisce supporto nel campo dell'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della terza missione dipartimentale ed è responsabile del collegamento tra Dipartimento, Presidio della Qualità di Ateneo e Organismo Indipendente di Valutazione.
2. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei Corsi di Studio. La Commissione Paritetica, basandosi sull'analisi della Scheda SUA dei Corsi di Studio, redige annualmente una relazione in cui viene valutata la qualità delle attività dei Corsi di Studio.

Articolo 16 – Rimandi e link

1. Si rimanda ai seguenti regolamenti e pagine web per approfondimenti:
[Regolamento Didattico di Ateneo](#)
[Homepage | Studenti](#)
[Regolamento-generale-Tirocini-di-Ateneo.pdf](#)
[Università degli Studi della Repubblica di San Marino](#)
[Homepage | Ingegneria Gestionale](#)